Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/10/2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/04/2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/10/2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2021

Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano

INDICE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI
ART. 2 - COMPETENZE
ART 3 – RESPONSABILITA'
ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO-FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI
ART. 6 – RINVIO
ART. 7 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
ART. 8 – PREDISPOSIZIONE DEL FERETRO
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONE
ART. 10 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER TUMULAZIONE

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI
ART. 11 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
ART. 12 – TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO
ART. 13 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
ART. 14 – TRASLAZIONI NELL'AMBITO DEL COMUNE

TITOLO II

CAPO I - CIMITERO
ART. 15 – UBICAZIONE
ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA
ART. 17 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
ART. 18 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
ART. 19 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE
ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 21 – PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 22 – INUMAZIONE
ART. 23 – CIPPI E ARREDI TOMBALI
ART. 24 – TUMULAZIONE

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 25 – ESUMAZIONI
ART. 26 – ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 27 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE ART. 28 – ESTUMULAZIONI
ART. 29 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART. 30 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 31 – OGGETTI DA RECUPERARE

CAPO V - CREMAZIONI
ART. 32 – CREMATORIO
ART. 33 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
ART. 34 – URNE CINERARIE
ART. 35 – DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI
ART. 35 bis – DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO VI - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE
ART. 36 – GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO
ART. 37 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO
ART. 38 – DIVIETI SPECIALI – SANZIONI
ART. 39 – RITI FUNEBRI
ART. 40 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI
ART. 41 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART. 42 – MATERIALE ORNAMENTALE

TITOLO III

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURE
ART. 43 – SEPOLTURE PRIVATE
ART. 44 – DURATA DELLE CONCESSIONI
ART. 45 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA
ART. 46 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI
ART. 47 MANUTENZIONE

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 48 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 49 – RINUNCIA
ART. 50 – DECADENZA
ART. 51 – REVOCA
ART. 52 – ESTINZIONE

TITOLO IV

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 53 – ACCESSO AL CIMITERO
ART. 54 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 55 – FUNZIONI – LICENZA
ART. 56 – DIVIETI

TITOLO V

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 57 – MAPPA
ART. 58 – ANNOTAZIONI IN MAPPA
ART. 59 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
ART. 60 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 61 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 62 – CAUTELE
ART. 63 – CONCESSIONI PREGRESSE
ART. 64 – CONCESSIONI PREGRESSE A VIVENTI
ART. 65 – SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI PREGRESSE. MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO.
ART. 66 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART. 67 – DISPOSIZIONI FINALI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n. 130/2001
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004
- Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e cimiteriale, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.
2. Laddove non diversamente precisato, l'espressione "cimitero" è riferita al complesso cimiteriale del Comune: Cimitero Storico e Cimitero Nuovo.

Art. 2 – Competenze

1. Le politiche di indirizzo dei servizi cimiteriali spettano al Consiglio Comunale.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
4. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Direttore o Segretario Generale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di concessione, approvati dal Consiglio Comunale.
6. Ai fini del presente regolamento:
   a) La Società Concessionaria ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la pianificazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali;
   b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;
   c) La Società Concessionaria ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali e per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:
   a) inumazione;
   b) esumazione;
   c) tumulazione;
   d) estumulazione;
   e) dispersione ceneri;
   f) uso del deposito di osservazione su richiesta dei familiari ad eccezione del caso di cui al comma 3 dell'art. 41 del R.R. n. 6/2004;
   g) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del R.R. n. 6/2004.
2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:
   a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
   b) la raccolta e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
   c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Cesano Boscone che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.
3. Per i non residenti in vita a Cesano Boscone deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi degli art. 42, 2° comma, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 5– Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

2. Il registro è a disposizione di chiunque.
3. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali, presso la società concessionaria e alla porta d'ingresso del cimitero:
   a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
   b) copia del presente regolamento;
   c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
   d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
   e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
   f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.
4. Le tariffe dei servizi funerari sono esposte, in apposita bacheca, presso il Comune e gli uffici della Società Concessionaria. Così pure, presso il Comune e gli uffici della Società Concessionaria è sempre disponibile un depliant informativo contenente le norme essenziali del regolamento e le tariffe per i servizi funerari.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 – Rinvio
1. Per la disciplina dei depositi di osservazione e del deposito mortuario, del trattamento delle salme e delle caratteristiche dei feretri e trasporti funebri si fa rinvio alla normativa di legge e di regolamento nazionale e regionale.

Art. 7 – Fornitura gratuita dei feretri
1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale.

Art. 8 – Predisposizione del feretro
1. Ogni feretro deve contenere una sola salma. Può/possono essere chiusi /nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto.
2. Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, deve essere vestita o almeno decentemente avvolta in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 9 – Caratteristiche dei feretri per inumazione
1. I feretri, da deporsi nelle sepolture ad inumazione, devono essere di legno dolce. E' vietato l'uso di essenze in pericolo di estinzione. Nei casi in cui il feretro provenga da diverso Comune con distanza maggiore di 100 km dovrà essere munito di barriera con valvola. In presenza di cassa metallica, prima dell'inumazione si dovrà procedere alla neutralizzazione della stessa, attraverso operazioni di taglio per dimensioni sufficienti ed idonee.
2. Tutte le casse devono riportare il marchio del costruttore e del fornitore apporto a fuoco. La cassa deve riportare inoltre una targhetta metallica riportante cognome e nome del defunto,

e sue date di nascita e di morte

Art.10 – Caratteristiche dei feretri per tumulazione

1. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente, in tombe o cappelle private, le salme devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra metallica conformemente da quanto stabilito dal R.R. 6 del 9/11/2004
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
4. La cassa deve riportare inoltre una targhetta metallica riportante cognome e nome del defunto, e sue date di nascita e di morte

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. L'orario dei trasporti funebri e la disciplina del corteo funebre sono demandati al responsabile del servizio mortuario (Comune), previo accordi con le autorità religiose e la Polizia Locale.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie
4. Nei casi di salma infettiva deve essere necessariamente segnalato nella documentazione accompagnatoria da consegnarsi al personale del Cimitero di arrivo.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. In tutti i casi il Responsabile dello Stato Civile Polizia Mortuaria comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
8. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 12 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:
   a. servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
   b. servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento comma 2 lett. c) e 3.
5. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

Art.13 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 14 – Traslazioni nell'ambito del Comune

1. Le traslazioni da un cimitero all'altro del Comune di Cesano Boscone non necessitano di autorizzazione al trasporto in quanto le stesse risultano in calce all'apposito registro consegnato mensilmente al Comune dalla società Concessionaria.

TITOLO II

CAPO I
CIMITERO

Art. 15 – Ubicazione

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri esistenti siti in territorio comunale, in Via Rimembranze (Cimitero Storico) e Piazzale dell'Accoglienza (Cimitero Nuovo).

Art. 16– Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, (Cimitero Storico e Cimitero Nuovo) salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di

ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale, salvo che non si tratti di cappelle e tombe di famiglia.

4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dalla Società Concessionaria dei servizi cimiteriali.
5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 17 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Art. 18 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:
   a) deceduti nel territorio del Comune di Cesano Boscone;
   b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Cesano Boscone;
   c) nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Cesano Boscone o i cui genitori siano residenti nel Comune di Cesano Boscone;
   d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Cesano Boscone e deceduti assimilati ai residenti in Cesano Boscone. Gli assimilati sono da intendersi:
      - le persone residenti presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Cesano Boscone;
      - le persone che abbiano trasferito la residenza da Cesano Boscone in altri Comuni da non più di 5 anni.
2. Ai fini del comma 1 lett. b), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Cesano Boscone e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.
3. La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 19 del presente regolamento.
4. All'interno del Cimitero, possono essere date in concessione sepolture a pagamento (loculi) a persone decedute anche fuori Comune e non aventi al momento del decesso la residenza, ovvero a persone viventi secondo la regolamentazione di cui all'art. 43, purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
   a) nati nel Comune di Cesano Boscone
   b) aventi residenti nel Comune di Cesano Boscone parenti in linea retta sino al 2° grado o collaterale sino al 3° grado
   c) residenti in vita nel Comune di Cesano Boscone per almeno 10 anni
   d) residenti in vita in Comuni limitrofi.
   e) residenti in vita in qualunque altro Comune italiano.

5. Per la sepoltura dei soggetti di cui al comma precedente, saranno applicate le tariffe, maggiorate di una percentuale anche differenziata per categorie, stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 19 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, il parente o affine tra questi designato dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

Art. 20 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. n. 285/1990.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 21 – Piano di espansione cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è tenuto alla verifica della conformità del Piano regolatore cimiteriale esistente alle nuove norme dettate dalla L.R. n. 33/2009 e dal R.R. n. 6/2004 e relativi allegati ed eventualmente, provvedere all'adeguamento con atto del Consiglio Comunale.
2. Il piano cimiteriale dovrà prevedere nel Cimitero Nuovo il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune ed altresì, l'adeguamento di tutte le sepolture realizzate in maniera difforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del R.R. n. 6/2004.

CAPO III
INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 22 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004.
3. Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
4. In ogni caso si precisa che hanno diritto all'inumazione :
   - deceduti nel territorio del Comune di Cesano Boscone;
   - ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Cesano Boscone;
   - nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Cesano Boscone o i cui genitori siano residenti nel Comune di Cesano Boscone.

Art. 23 – Cippi e arredi tombali

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da una targhetta provvisoria indicante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, ecc., a loro spese.
3. Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno essere conformi alle dimensioni indicate dal Settore Territorio e Ambiente, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Cimiteriale, previo versamento della relativa tariffa.
4. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi.
5. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.
6. Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, ecc. per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, ecc., salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.
8. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
9. E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta al Settore Territorio e Ambiente, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.
10. Il riutilizzo di cui al comma precedente è altresì subordinato al pagamento di una tariffa.
11. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, al termine del periodo di inumazione diverranno di proprietà

dell'Amministrazione che potrà a sua scelta riutilizzarle, ovvero smaltirle a cura e spese della Società Concessionaria.

12. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.
13. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal Settore Territorio e Ambiente, in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

Art. 24 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 25 – Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 26 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Sindaco ; l'attuazione e la pianificazione è invece demandata alla Società Concessionaria. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, contestualmente la Società Concessionaria provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all' art 19 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.

3. I soggetti di cui all'art. 19 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
4. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
5. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:
   a) reinumazione in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di reinumazione è fissato con l'impiego delle sostanze additive in 3 anni;
   b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
   c) in caso di completa mineralizzazione tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 19 del presente regolamento. Tale tumulazione può essere effettuata:
      1) in cappella o tomba di famiglia privata.
      2) mediante nuova concessione di ossario
      3) mediante accostamento loculo o in ossario In questo caso i soggetti di cui all'art 19 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per l'accostamento, e per la tumulazione in loculo o ossario secondo le tariffe in vigore, previa verifica della disponibilità di spazio nel manufatto con costi a carico del richiedente.
6. In caso di mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, la Società Concessionaria, debitamente autorizzata dal Comune, provvederà alla deposizione delle ossa nell'ossario comune, alla reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o all'avvio a cremazione.
7. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 27 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
   a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
   b) trasporto in altra sepoltura;
   c) c) cremazione.
2. 2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali;
4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 19 del presente regolamento e sono autorizzate dal Sindaco. Tale autorizzazione prevede:
   a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa

di malattia infettiva contagiosa ricompressa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;

b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza della autorizzazione alla cremazione.

5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 28 – Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 29 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.
3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del
4. competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.
5. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Sindaco; la pianificazione e attuazione delle stesse è affidata alla Società Concessionaria.
6. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
7. I soggetti di cui all'art. 19 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
8. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
9. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:
   a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in 3 anni;
   b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art 20 del R.R. n. 6/2004.
   c) In caso di completa mineralizzazione tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 19 del presente regolamento. Tale tumulazione può essere effettuata:

1. in cappella o tomba di famiglia privata.
2. mediante nuova concessione di ossario
3. mediante accostamento loculo o in ossario. In questo caso i soggetti di cui all'art 26 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per l'accostamento, e per la tumulazione in loculo o ossario secondo le tariffe in vigore, previa verifica della disponibilità di spazio nel manufatto con costi a carico del richiedente.

10. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

Art. 30 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:
   a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;
   b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.
3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai comma 1, 3, 4 e 5 dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 31 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati alla Società Concessionaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

CAPO V
CREMAZIONI

Art. 32 – Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n.

285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

Art. 33 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficiale dello stato civile.

Art. 34 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassettina.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 35 – Dispersione e affidamento delle ceneri.

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 33/2009 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14.

Art. 35 bis – Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri viene autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso sulla base di espressa volontà del defunto, oppure, in caso di ceneri già tumulate, dal Comune in cui è tumulata la persona defunta.
   È consentita nei seguenti luoghi:
   - nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del DPR 285/1990;
   - nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero nuovo individuata come "Giardino delle rimembranze";
   - in altri luoghi previsti dalla normativa vigente.
2. Il cinerario comune è un manufatto per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. Il "Giardino delle rimembranze" è l'area definita all'interno del cimitero nuovo in cui disperdere le ceneri. La dispersione può avvenire solo alla presenza dei necrofori durante gli

orari fissati dal Comune per il ricevimento dei defunti, a seguito di pagamento di una apposita tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. n. 285/1992.
5. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi finalità di lucro.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera *b),* numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

CAPO VI
NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 36 – Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico nei giorni e con gli orari fissati mediante apposita ordinanza comunale.

Art. 37 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' inoltre vietato:
   a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
   b) introdurre cesti o involti di qualunque sorta senza preventiva autorizzazione dal custode al momento dell'ingresso;
   c) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
   d) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
   e) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
   f) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari e in generale eseguire ogni forma di attività di vendita/pubblicità

Art. 38 – Divieti speciali - sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
   a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) introdurre oggetti irriverenti;
   c) fumare;
   d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
   e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
   f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
   g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
   i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero;
   j) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare

beni di ogni natura;
k) porre vasi di fiori e lumini nei corridoi dei colombari e degli ossari e in generale in tutte le aree di transito;
l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
m) esercitare qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), k) ed l), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
4. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Art. 39 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso alla Società Concessionaria, affinché possa provvedere in merito.

Art. 40 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta in relazione ai criteri generali dettati dal Settore Territorio e Ambiente.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente Settore Territorio e Ambiente, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 41 – Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori,

corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare e provvederanno per la loro distruzione.
2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.
3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.).

Art. 42– Materiale ornamentale

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1, è competenza della Società Concessionaria, e previa diffida agli utenti interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 31 del presente regolamento in quanto applicabili.
5. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

TITOLO III

CAPO I
TIPOLOGIA E MANUTENZIONE
DELLE SEPOLTURE

Art. 43 – Sepolture private

1. Le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti dal Comune e riguardano:
    a) cappelle di famiglia;
    b) loculi;
    c) cellette ossari/cinerari.
2. Nel Cimitero Storico i loculi e gli ossari eventualmente disponibili saranno concessi esclusivamente a residenti in caso e in ordine di decesso.
3. Nel Cimitero Nuovo è consentita la cessione di sepolture private anche per soggetti viventi di età minima di 65 anni. Si deroga al limite di età in caso di sepoltura del coniuge o del convivente more uxorio.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte della Società

Concessionaria.

5. L'assegnazione avviene sulla base della scelta tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria di cui alla Tabella D Legge 604/1962 n.4.
7. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare:
   a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione informatizzata degli spazi cimiteriali;
   b) il numero dei posti assegnati;
   c) la durata;
   d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art. 19 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
   e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero di Cesano Boscone in più posti;
   f) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).
8. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dalla Società Concessionaria.
9. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei corrispettivi vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione prima del funerale. I criteri delle tariffe afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dal Consiglio Comunale. E' invece demandata alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe.
10. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 44 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.
2. La durata è fissata:
   a) in 99 anni per le cappelle di famiglia;
   b) in 30/50 anni per gli ossari;
   c) in 30/99 anni per i loculi.

   Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando il 100% delle tariffe in vigore per le suddette

concessioni al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo. La richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata entro tre mesi dalla scadenza della concessione.

4. In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 19 del presente regolamento, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Società Concessionaria entro 12 mesi del decesso del concessionario richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione, designando uno di essi quale nuovo concessionario che si assuma verso il comune tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
5. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa.

Art. 45 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia

1. La concessione di cappelle di famiglia può essere fatta a favore di:
   a) una famiglia;
   b) più famiglie;
   c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro o dei richiedenti di più famiglie fino al completamento dei posti disponibili.
3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del c.c., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.
4. Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
5. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.
6. Non potrà essere fatta concessione di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
9. E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.
10. E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerenza nei confronti del concessionario della cappella di famiglia si intendono:
    a) persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
    b) persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
    c) persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà.
11. Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.

Art. 46 – Modalità di concessione di accostamento negli ossari e nei loculi.

1. Negli ossari di entrambi i cimiteri, e purché siano rispettati i rapporti di parentela di secondo grado premorto, possono essere tumulate, qualora venga richiesto dagli aventi titolo, anche due urne cinerarie. Previa verifica della disponibilità di spazio, è possibile altresì la tumulazione di urna e cassetta resti. L'ipotesi prevista al presente comma prevede l'applicazione delle tariffe per la concessione e per l'eventuale accostamento.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; tuttavia nei loculi e nelle tombe, su richiesta degli aventi diritto è possibile, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di coniugio, convivenza more uxorio, parentela ed affinità sino al 6° grado. In tal caso, si procederà a stipulare una nuova concessione.
3. E' consentita, nei limiti della capienza del manufatto e comunque fino ad un massimo di quattro, la posa di cassettine contenenti resti o ceneri in loculi ed in loculi di cappella, purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e purché siano rispettati i rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado premorto e i rapporti di convivenza more uxorio. L'ipotesi prevista al presente comma prevede l'applicazione delle tariffe per la concessione e per l'eventuale accostamento.
4. E' possibile utilizzare i loculi per tumulazione immediata di resti/ceneri di persona residente in Cesano Boscone o assimilata tale, alle seguenti condizioni:
5. - vi sia la previsione espressa nell'atto di concessione della futura tumulazione di una salma e siano rispettati i rapporti di parentela di secondo grado premorto.
6. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, se non nei casi stabiliti dal presente regolamento.
7. Nelle concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (cd. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, non può essere superato il numero dei posti salma/ resti previsti nell'atto di concessione.
8. E' tuttavia possibile richiedere:
   a) la tumulazione di resti/ceneri (posa cassettina) di persone aventi vincolo di parentela o affinità entro il 6° grado, coniugio, convivenza more uxorio, benemerenze;
   b) l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali delle salme ivi deposte per far posto ad altre salme o resti/ceneri come indicato ai comma 2 e 3 del presente articolo.
9. L'esercizio di tale facoltà da parte degli aventi diritto comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione avente una durata pari a quella delle concessioni vigenti di ugual natura, venendo meno, in tal modo, la durata originaria indicata al precedente comma 6;
10. Tutti gli accostamenti in loculo od ossari, nei casi sopra indicati, saranno soggetti alle tariffe vigenti.

Art. 47 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private (tombe di famiglia e cappelle) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di Legge.

3. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidarmente, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 19 del presente regolamento.
4. Per le sepolture private già esistenti che presentano elementi di particolare pregio storico e/o architettonico, così come rilevato dal Settore Territorio e Ambiente e successivamente approvato dalla Giunta Comunale, il Comune, d'intesa con i relativi concessionari, potrà contribuire e/o provvedere a proprie spese interventi manutentivi di tipo conservativo.

CAPO II
MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 48 – Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:
   a) rinuncia;
   b) decadenza;
   c) revoca;
   d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero).

   In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio disponibile del Comune.

Art. 49 – Rinuncia

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 19 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
2. In caso di rinuncia motivata dalla traslazione di salme/resti/ceneri presso cimiteri di altri Comuni, il Comune rimborserà le somme versate, escluse le spese contrattuali, decurtate del 10% per ogni anno o frazione di anno passato dalla data della concessione-contratto. Dopo 10 anni nulla sarà più dovuto al concessionario che rinuncia.
3. In caso di rinuncia motivata per traslazione all'interno del medesimo cimitero comunale vi sarà il seguente rimborso:
   a) nel caso di rinuncia di posto perpetuo per altra sepoltura, il rimborso sarà pari al 50% del canone in vigore per la tipologia di sepoltura oggetto di rinuncia;
   b) nel caso di rinuncia di posto a tempo determinato per tumulazione come posa cassettina resti/ceneri in altra sepoltura già oggetto di concessione o di nuova concessione o per traslazione di salma in loculo o in cappella, si farà luogo al rimborso solo qualora la rinuncia intervenga entro 10 anni dalla data del contratto-concessione, applicando lo stesso criterio di rimborso di cui al precedente comma 2.
      Dopo il 10° anno non si farà luogo ad alcun rimborso.

Art. 49 bis – Clausola di ripensamento

1. La domanda di rinuncia presentata entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto dà luogo al rimborso dell'intero importo versato.
   Le stesse modalità si applicano alla rinuncia alla richiesta di accostamento.

Art. 50 – Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
   a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
   b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
   c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando via sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal Settore Territorio e Ambiente;
   d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali. . Rientra in questo comma ogni mancato pagamento di eventuali anticipi/rate per le concessioni, quando questo superi i 60 giorni.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento.
3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Art. 51 – Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dalla Società Concessionaria, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.
5. Qualora si verifichino le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.
6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 19 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle

salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 52 – Estinzione

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
   a) naturale scadenza della concessione;
   b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari dall'ultimo di essi avente diritto;
   c) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 53 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.
7. Sono in ogni caso vietati:
   a) l'inizio dei lavori di fondazione per la posa di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
   b) ogni tipo di lavorazione nella settimana della commemorazione dei morti.

Art. 54 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Al personale suddetto è vietato:
   a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati
   b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 55 – Funzioni - licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
   a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
   b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
   c) occuparsi della salma;
   d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.

Art. 56 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
   a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
   b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
   c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
   d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57 – Mappa

1. Presso gli uffici della società concessionaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente dovrà essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 58 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
   a) generalità del defunto o dei defunti;
   b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
   c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
   d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
   e) gli estremi del titolo costitutivo;
   f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
   g) la natura e la durata della concessione;
   h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
   i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
3. I commi di cui sopra, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano anche alle inumazioni eseguite da tale data.

Art. 59 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 60 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. La Società Concessionaria è tenuta a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 62 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 63 – Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 44 (rinnovo), le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 64 –Concessioni pregresse a viventi

1. Nel caso di concessioni cimiteriali a viventi aventi ad oggetto loculi e/o tombe, se al momento della tumulazione la persona per la quale è stata effettuata la concessione a vivente sia rappresentata da ceneri, il Comune autoritativamente modifica il manufatto concesso, assegnando d'ufficio un ossario, attraverso una nuova concessione-contratto avente la durata residua di quella precedente. Tuttavia, è facoltà del concessionario, o in mancanza, dei soggetti di cui all'art. 19, chiedere di conformare la concessione-contratto in una delle fattispecie previste dall'art. 46, con sottoscrizione di una nuova concessione-contratto.
2. Alla scadenza di concessioni cimiteriali a viventi, ove non sia mai stato tumulato il feretro della persona per la quale venne prevista la concessione, non trova applicazione l'istituto del rinnovo di cui al comma 3 dell'art. 44, salvo che, durante la vigenza della concessione cimiteriale scaduta, via sia stata la tumulazione di urna/e cassetta/e resti a titolo di posa cassettina. In tal caso, alla scadenza della concessione, occorrerà necessariamente configurare la nuova concessione-contratto nell'alveo delle fattispecie previste dall'art. 46, con applicazione del 100% delle tariffe vigenti.

Art. 65 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto

dell' immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza dei diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base dei documenti quali ad es., registri, repertori, schedari, supportati da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

2. Ad impulso del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:
   a) attribuzione ad altro/i soggetto/i, oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
   b) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;
   c) sostituzione del soggetto titolare del diritto di sepoltura previsto in concessioni-contratto pregresse, a titolo di prenotazione, con altro soggetto che rientri tra quelli indicati all'articolo 19 del presente regolamento e che sia residente in Cesano Boscone o assimilato ad esso così come previsto all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 66 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso e in possesso della Società Concessionaria si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle norme vigenti a protezione dei dati personali.

Art. 67 – disposizioni finali

1. A decorrere dal 1/01/2022, con cadenza annuale nel mese di novembre, l'andamento della concessione dei cimiteri e delle problematiche legate all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria saranno oggetto di incontri da prevedere in apposite sedute della commissione economica o territorio o delle due riunite congiuntamente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il conseguimento della esecutività e la pubblicazione ai sensi di legge
3. Salvo quanto previsto all'art. 61, dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere applicazione il precedente, approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 93 del 11/02/1993.